

# Codice Deontologico

Il Codice Deontologico di Armonia e Benessere e ASD e culturale Naturegea e Sport, ha lo scopo di precisare le norme etiche a cui i soci devono attenersi nell'esercizio della propria professione.

Il Codice Deontologico di Armonia e Benessere e ASD e culturale Naturegea e Sport coincide con quello redatto e utilizzato da SIAF Italia a cui è iscritto.

Oltre ad essere uno strumento di tutela e di trasparenza, rappresenta al tempo stesso un insieme di indicatori di autoregolamentazione, di identificazione e di appartenenza, per ciascun socio.

## **Art. 1 – Accettazione**

Il socio professionista in possesso dell'attestato di qualità e di qualificazione professionale del servizio erogato, si impegna ad accettare e a rispettare lo Statuto dell'Associazione, il Testo Unico dei Regolamenti Interni, nonché le norme riportate nel presente Codice Deontologico.

Le regole del presente Codice deontologico sono vincolanti per tutti i soci ASD e culturale Naturegea e Sport. Il socio è tenuto alla loro conoscenza e l'ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare.

L'inosservanza delle regole stabilite e comunque ogni azione contraria al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione, dà adito a possibili provvedimenti disciplinari secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Disciplinare in oggetto.

## **Art. 2 – Principi Etici**

Il socio professionista fonda la propria professione sui principi etici dell'accoglienza e del rispetto, dell'autenticità e della congruenza, dell'ascolto e della gentilezza, della dignità e della responsabilità, della competenza e della saggezza.

Ogni associato è professionalmente libero di non collaborare verso obiettivi che contrastino con le proprie convinzioni etiche e con i propri valori, impegnandosi sempre a salvaguardare le esigenze del cliente.

Il socio professionista adotta condotte non lesive per i propri clienti e non usa il proprio ruolo e i propri strumenti professionali per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi.

Costituisce illecito deontologico qualunque comportamento che comprometta l'immagine della categoria professionale, costituisca abuso della propria posizione professionale e/o violazione del codice penale.

### **Art. 3 – Competenza e Professionalità**

Il socio professionista è tenuto ad operare nel proprio ambito di competenza professionale, a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale con particolare riguardo ai settori nei quali opera.

Il socio professionista riconosce i limiti della propria competenza e non suscita aspettative infondate nel cliente e/o utente. Il socio professionista utilizza solo strumenti e tecniche per i quali ha acquisito adeguata conoscenza e competenza e, ove necessario, formale autorizzazione.

Costituisce illecito deontologico fare uso di titoli riservati per legge ad altre categorie professionali, effettuare dichiarazioni mendaci relativamente alla propria formazione professionale e/o al proprio titolo professionale, utilizzare prassi e strumenti finalizzati alla diagnosi, alla cura, all'assistenza, alla riabilitazione.

### **Art. 4 – Rapporti con il Cliente**

Il socio professionista, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce al cliente, al gruppo, all'istituzione o all'azienda informazioni adeguate e comprensibili circa la sua prestazione, le finalità e le modalità della stessa nonché il rispetto dei limiti giuridici della riservatezza. Pertanto opera in modo che il proprio utente e/o cliente possa esprimere e sottoscrivere un consenso informato concernente gli obiettivi, i tempi e il compenso economico.

È eticamente e deontologicamente scorretto prolungare il trattamento o gli incontri di consulenza qualora si siano dimostrati inefficaci o dannosi. Se richiesto, il socio professionista fornisce al cliente le informazioni necessarie a ricercare altri professionisti e più adatti trattamenti.

### **Art. 5 – Presa in Carico**

Il socio professionista si astiene dall'intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività professionale ove problemi o conflitti personali, interferendo con le prestazioni professionali, le rendano inadeguate o dannose alle persone cui sono rivolte.

Il socio professionista evita commistioni tra ruolo professionale e vita privata che possano interferire con l'attività professionale o arrecare nocimento all'immagine sociale della professione; egli evita di assumere ruoli professionali e di compiere trattamenti nei confronti dell'utente qualora la natura di precedenti rapporti possa compromettere la credibilità e l'efficacia delle consulenze e/o dei trattamenti.

Costituisce illecito deontologico il rifiuto o l'interruzione del rapporto con l'utente senza giusta causa, ovvero che non sia motivato ed accompagnato dalle necessarie cautele per evitare vissuti di disagio nel cliente.

### **Art. 6 – Correttezza Professionale**

Il socio professionista è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nella pratica professionale, può intervenire significativamente nella vita degli utenti; pertanto deve evitare l'uso non appropriato della sua influenza e non utilizzare indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei clienti e degli utenti destinatari della prestazione professionale. Il socio professionista è responsabile delle proprie attività professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze.

È vietato obbligare i propri allievi a seguire percorsi individuali di crescita personale con i propri docenti e/o con il direttore didattico.

### **Art. 7 – Segreto Professionale**

Il socio professionista è tenuto al rispetto dell'obbligo di mantenere il segreto professionale, salvo per i casi previsti dalla legge in vigore.

Il socio professionista che, nell'esercizio della propria professione, venga a conoscenza di qualsiasi forma di sfruttamento e/o violenza su un minore, deve decidere di intervenire per contrastarla segnalando la situazione a chi ne esercita la potestà o a chi di competenza.

Le prestazioni professionali a persone minorenni sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela. Il socio professionista che, in assenza del consenso informato, giudichi necessario l'intervento professionale nonché l'assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l'Autorità Tutoria dell'instaurarsi della relazione professionale. Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell'autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte.

### **Art. 8 – Pubblicazioni Didattiche**

Per pubblicazioni scientifiche, didattiche o di ricerca – fatta salva l'impossibilità di identificazione dei soggetti – il socio professionista potrà utilizzare i dati e gli elaborati raccolti durante le proprie prestazioni professionali.

In ogni caso, i soggetti coinvolti dovranno essere messi al corrente delle finalità d'uso del materiale prodotto.

Nella sua attività professionale, di docenza, di didattica e di formazione il socio professionista stimola negli studenti, allievi e tirocinanti l'interesse per i principi etici e deontologici anche ispirando ad essi la propria condotta professionale.

### **Art. 9 – Rapporto con i Colleghi**

Ciascun socio professionista è tenuto a rispettare la professionalità dei colleghi ed a mantenere rapporti basati su lealtà e correttezza.

Il socio professionista, facendo proprie le finalità dell'Associazione, promuove e favorisce rapporti di scambio e collaborazione. È possibile avvalersi dei contributi di altri specialisti, con i quali si realizza opportunità di integrazione delle conoscenze, in un'ottica di valorizzazione delle reciproche competenze.

### **Art. 10 – Esercizio della propria attività professionale**

Nell'esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente l'Associazione e la professione a qualsiasi titolo, il socio professionista è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale.

Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione italiana in materia di pubblicità, il socio professionista non assume pubblicamente comportamenti scorretti e/o ingannevoli finalizzati al procacciamento della clientela. In ogni caso può essere svolta pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dal competente Consiglio Direttivo Nazionale e dalla Commissione di Indirizzo e Sorveglianza. Il messaggio propagandistico deve essere formulato nel rispetto del decoro professionale, conformemente ai criteri di serietà, veridicità ed alla tutela dell'immagine della professione.

La mancanza di trasparenza e veridicità del messaggio pubblicizzato costituisce violazione deontologica.